





CONVENZIONE FIGeST - PGS

La Disciplina Sportiva Associata Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (di seguito: FIGeST), con sede in Perugia, Via Martiri dei Lager n.73 Codice Fiscale 94081350541, nella persona del Presidente pro tempore, Enzo Casadidio, domiciliato per la carica presso la sede legale della Disciplina Sportiva Associata FIGeST suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva Polisportive Giovanili Salesiane (di seguito: PGS) con sede in Roma, Via Ernesto Monaci 21, Codice Fiscale 80210550580, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Ciro Bisogno, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,



Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

E)

che la FIGeST è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FIGeST:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione / atto
 n. 1005 del 24 Luglio 1998;
- è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n.1150 (parte generale) / n.1151 (parte analitica) con provvedimento del 26/01/2006 ai sensi del D.P.R. n.361/2000
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali per le discipline in statuto e per quelle in fase sperimentale come da deliberazione CONI;
- è l'unica rappresentante per l'Italia riconosciuta dagli organismi internazionali per le discipline:

	1
2	Te
-	i

Duy

Organizzazione (Riconoscimenti / Affiliazioni e Attività)	Disciplina Sportiva	Riconoscimento CIO
The state of the s	Discipline in Statuto FIGeS'	Γ
TWIF – Tug Of War International Federation (membro affiliato)	Tiro alla Fune	SI
ITSF – International Table Soccer Federation (membro affiliato)	Calcio Balilla normodotati	Observer Status
WSA – World Slingshot Association (membro fondatore e affiliato)	Tiro con la Fionda	
IBA – International Bowlplaying Association (riconoscimento)	Boccia su strada	2
PDC – Professional Dart Corporation	Freccette Steel	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
IDF - International Dart Federation (riconoscimento)	Freccette soft	
EDU - European Dart Union (riconoscimento)	Freccette soft	

	3
2	10
-	Nin

	pline Sperimentali fino a to prot.n.0001858 del 02				
in rif. alla deliberazione del CONI n.1730 del 23 Febbraio 2023)					
WFDF – World Flying Disc Federation (National Member)	Flying Disc	SI			
EDGF – European Disc Golf Federation (Member)	Flying Disc				
MFDC - Mediterranean Flying Disc Confederation (Member)	Flying Disc	1			
EUF – European Ultimate Federation	Flying Disc				
FITEQ – Fédération International de Teqball (National Member)	Teqball	SI			
IRF – International Racquetball Federation (Member)	Racquetball	SI			
ISTAF - International Sepaktakraw Federation	Sepak Takraw				
FESTA – Federation of European Sepak Takraw Association (Full Member)	Sepak Takraw				
WDA – World Dodgeball Association (Full Member)	Dodgeball (solo promozionale)	Observer Status			

Altre affiliazioni:

SETTORE PROMOZIONALE					
ETSGA (AEJST) – European Traditional Sport and games Association (FIGeST membro fondatore e affiliato)	Giochi e Sport Tradizionali				
TAFISA – The Association for International Sport for All (affiliazione)	Sport per tutti	i.			

- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che l'Ente Polisportive Giovanili Salesiane:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 117 del 22/02/1979 e con deliberazioni del 27/02/2022 e 18/12/2008;
- è riconosciuto altresì da Ministero degli Interni Ente nazionale a carattere assistenziale con decreti del 22/02/1984, 17/10/1984; è iscritto al Registro Unico Nazionale del terzo settore RUNTS al numero 56707;

H)

che l'Ente PGS, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che FIGeST e PGS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle Discipline Lancio della Ruzzola, Lancio del Rulletto, Lancio del Ruzzolone, Lancio della forma di Formaggio, Boccia su strada, Morra, Freccette, Tiro alla Fune, Lippa, Tiro con la Fionda, Trottola, Tiro con la Balestra, Palet-Piastrelle, Tsan, Rebatta, Fiolet, Birilli, Ferro di Cavallo, Calciobalilla, Flying Disc, Dodgeball, Teqball, Racquetball, Sepak Takraw, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi



- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle discipline sportive Lancio della Ruzzola, Lancio del Rulletto, Lancio del Ruzzolone, Lancio della forma di Formaggio, Boccia su strada, Morra, Freccette, Tiro alla Fune, Lippa, Tiro con la Fionda, Trottola, Tiro con la Balestra, Palet-Piastrelle, Tsan, Rebatta, Fiolet, Birilli, Ferro di Cavallo, Calciobalilla, Flying Disc, Dodgeball, Teqball, Racquetball, Sepak Takraw, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 - Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIGeST che al solo Ente PGS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub I che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla DSA FIGeST; l'Ente PGS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali PGS" e "Rappresentativa Nazionale dell'Ente PGS".

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIGeST riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIGeST si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'Ente PGS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1º livello SNaQ, qualora lo stesso Ente PGS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge (6).

Articolo. 4 - Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.


Articolo, 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1623 del 18 dicembre 2018.





Articolo. 6 - Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 - Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 gg dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIGeST e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FIGeST e dell'Ente PGS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 7 pagine, nonché di n° 2 allegati e delle Istruzioni per la compilazione, per un totale di n° 9 pagine.

Roma, 12 /64 / 2023

L'Ente di Promozione Sportiva Polisportive Giovanili Salesiane PGS

> Il Presidente Avv. Ciro BISOGNO

Perugia, 12/09/2023

La Disciplina Sportiva Associata Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali FIGeST

> Il Presidente Dr. Enzo Casadidio

> > Pagina 7 di 10